

Ordinanza sugli esami federali professionali di medicina per gli Svizzeri in possesso di diplomi italiani¹⁾

811.112.12

del 29 aprile 1943

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 6 della legge federale del 19 dicembre 1877²⁾ sul libero esercizio delle arti salutari nella Confederazione Svizzera,¹⁾

ordina:

I. Organizzazione degli esami – Disposizioni generali

Art. 1

¹ Gli esami professionali in lingua italiana previsti dall'articolo 114 del Regolamento degli esami federali per le arti sanitarie, del 22 dicembre 1964³⁾, si fanno, per i medici, i farmacisti e i veterinari, in adatte località del Cantone Ticino designate dalla Giunta direttiva per gli esami federali di medicina, davanti a commissioni speciali, composte da professori di facoltà svizzere e da praticanti di lingua italiana in possesso del diploma federale.¹⁾

² Le prove di questi esami, che non possono essere sostenute nel Cantone Ticino, si faranno a Zurigo o a Basilea.

Art. 2

Questi esami avranno luogo due volte l'anno alle date fissate dalla tavola degli esami, pubblicata annualmente dalla Giunta direttiva.

Art. 3

¹ I candidati che intendono sostenere l'esame dovranno annunciarsi per iscritto al presidente della commissione di lingua italiana.

² A questo scopo dovranno riempire in modo completo il modulo di iscrizione.

³ Simultaneamente il candidato paga all'Ufficio federale della sanità pubblica una tassa d'iscrizione non rimborsabile di 20 franchi.¹⁾

RU 59 381 e CS 4 337

¹⁾ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 set. 1979 (RU 1979 1184).

²⁾ RS 811.11

³⁾ [RU 1964 1346, 1968 584, 1969 238 1251, 1970 1084 1117, 1971 160, 1972 3565, 1973 273 n. II, 1974 1066 1174, 1975 1870 2328; RS 811.112.1 art. 47, 811.112.2 art. 20, 811.112.3 art. 18, 811.112.4 art. 13, 811.112.5 art. 22]. Ora: previsti dall'art. 25 dell'O generale del 19 nov. 1980 sugli esami federali per le professioni mediche (RS 811.112.1).

⁴ La domanda d'iscrizione dev'essere accompagnata:

- 1.¹⁾ da un attestato di maturità riconosciuto valevole per gli esami federali nelle arti sanitarie (cfr. art. 16 del R del 22 dic. 1964²⁾ degli esami federali per le arti sanitarie);
2. da un diploma di dottore (laurea) rilasciato da una facoltà italiana designata dal Consiglio federale su parere della Giunta direttiva;
3. dai libretti d'iscrizione universitari e da tutti i certificati che stabiliscono che i candidati hanno seguito tutti i corsi teorici e pratici richiesti per il conseguimento del diploma di dottore designato al numero 2. I corsi obbligatori nella Svizzera ma dichiarati facoltativi in Italia devono essere seguiti in Italia;
4. da eventuali attestati di studi o di esami fatti in università svizzere. I candidati che sono stati definitivamente riprovati negli esami sostenuti in una università svizzera non possono essere ammessi agli esami per gli svizzeri di lingua italiana.

Art. 4

Dell'ammissione del candidato all'esame decide il presidente della commissione di lingua italiana di concerto col presidente della Giunta direttiva. A questo scopo, il presidente della commissione trasmette al presidente della Giunta direttiva la domanda del candidato, corredata di tutti gli attestati e documenti e del suo parere. In caso di dubbio circa l'ammissibilità di un candidato all'esame, o in caso di disaccordo tra il presidente della commissione ed il presidente della Giunta direttiva, il caso viene sottoposto al giudizio della Giunta direttiva.

Art. 5

¹ Il presidente della commissione consegna al candidato accettato un certificato d'ammissione e lo invita a versare l'importo della tassa regolamentare al Servizio federale dell'igiene pubblica³⁾.

² Questo importo è di 200 franchi per i medici; di 120 franchi per i farmacisti; di 180 franchi per i veterinari.

Art. 6¹⁾

Del rimanente, le disposizioni generali del Regolamento del 22 dicembre 1964⁴⁾ degli esami federali per le arti sanitarie sono applicabili, per analogia, anche ai candidati che sostengono gli esami davanti alla commissione di lingua italiana, segnatamente per quanto concerne gli esami di riparazione (art. 33 cpv. 2 e 34 cpv. 2⁵⁾), la rinuncia all'esame (art. 35⁶⁾) e l'impedimento del candidato (art. 36⁷⁾).

¹⁾ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 set. 1979 (RU 1979 1184).

²⁾ Vedi ora l'art. 15 dell'O generale del 19 nov. 1980 sugli esami federali per le professioni mediche (RS 811.112.1).

³⁾ Ora: Ufficio federale della sanità pubblica (art. 58 cpv. 1 lett. C della L del 19 set. 1978 sull'organizzazione dell'amministrazione - RS 172.010).

⁴⁾ Ora: le disp. generali dell'O generale del 19 nov. 1980 sugli esami federali per le professioni mediche (RS 811.112.1).

⁵⁾ Ora: art. 38 cpv. 2 e 39.

⁶⁾ Ora: art. 40.

⁷⁾ Ora: art. 41.

II. Disposizioni particolari

A. Esame professionale dei medici

Art. 7

Per l'ammissione all'esame professionale dei medici è riconosciuto il diploma di dottore (laurea) della facoltà di medicina delle università di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, Pavia, Pisa, Roma e Torino.

Art. 8

¹ I candidati all'esame professionale dei medici devono fornire la prova che hanno osservato le condizioni prescritte per il conseguimento del diploma di dottore (laurea) e che hanno seguito i corsi dichiarati facoltativi in Italia ma obbligatori nella Svizzera, e cioè: istologia, embriologia generale, biochimica, batteriologia, diagnostica radiologica, fisioterapia e balneologia, medicina degli infortuni, ortopedia.¹⁾

² All'atto dell'iscrizione il candidato deve inoltre presentare:

- a. dei certificati da cui risulti che ha fatto tredici semestri di studi medici, compreso il tirocinio pratico previsto alla lettera *b*, di cui almeno sette devono essere stati seguiti dopo l'esame di anatomia e di fisiologia;
- b. il certificato comprovante un tirocinio pratico ininterrotto di sei mesi che risponda alle seguenti condizioni:
 1. il tirocinio non può essere fatto se non dopo almeno tre semestri di studi clinici, contati dall'esame d'anatomia e di fisiologia;
 2. esso sarà fatto, di regola, nelle cliniche universitarie, cioè in una, due o al massimo tre delle cliniche seguenti: cliniche di medicina, di chirurgia, d'ostetricia e ginecologia e di pediatria;
 3. il tirocinio può essere fatto anche in uno stabilimento ospedaliero riconosciuto dalla Giunta direttiva;
 4. i certificati relativi al tirocinio pratico non possono in nessun caso sostituire gli attestati di pratiche in cliniche o policliniche;
- c. un certificato comprovante che ha seguito e osservato un certo numero di parti.

Art. 9

L'esame pratico comprende le discipline seguenti:

1. *Anatomia patologica*. Il candidato deve:
 - a. fare l'autopsia completa di almeno una delle cavità del corpo, dettarne il processo verbale e rispondere alle domande che gli sono rivolte;
 - b. dimostrare, coll'aiuto del microscopio, alcuni preparati d'istologia patologica, eventualmente di batteriologia, e rispondere alle domande che gli sono rivolte.

Per l'esame di anatomia patologica sono assegnati due punti speciali la cui media forma un punto principale.

¹⁾ Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 3 ott. 1952 (RU 1952 829).

Si terrà conto, in questo esame, dei metodi e dei programmi d'insegnamento delle università italiane. Le interrogazioni saranno di carattere pratico e in relazione diretta con le prove suddette.

2. *Medicina interna*. Il candidato deve:
 - a. visitare un malato toccatogli per estrazione a sorte, rispondere alle domande che gli sono rivolte e redigere, seduta stante, una succinta relazione alla quale l'esaminatore e il coesaminatore assegnano un punto. Per l'esame del malato e la stesura della relazione sono concesse quattro ore al più;
 - b. esaminare uno o più casi clinici o policlinici e rispondere a voce alle domande che gli sono rivolte.

Per l'esame di medicina interna sono assegnati due punti principali.

- 3.¹⁾ *Chirurgia*. Il candidato deve:
 - a. esaminare un malato toccatogli per estrazione a sorte, rispondere alle domande che gli sono rivolte e redigere, seduta stante, una breve relazione alla quale l'esaminatore e il coesaminatore assegnano un punto. Per l'esame del malato e la stesura della relazione sono concesse quattro ore al più;
 - b. esaminare uno o più casi clinici o policlinici, rispondere a voce alle domande fattegli ed eseguire, se occorre, una fasciatura.

Per questa prova sono assegnati due punti principali.

4. *Ostetricia e ginecologia*. Il candidato deve:
 - a. assumere la direzione di un parto, durante la quale l'esaminatore od un coesaminatore fanno di quando in quando un controllo. Egli redige quindi una succinta relazione del parto e risponde alle domande che gli sono rivolte.

Se, per ragioni d'ordine pratico, non fosse possibile di procedere nel modo suddetto, il candidato dovrà esaminare un caso d'ostetricia toccatogli per estrazione a sorte, rispondere alle domande che gli saranno rivolte e redigere, seduta stante, una succinta relazione, alla quale l'esaminatore e il coesaminatore assegneranno un punto. Il tempo concesso per l'esame del caso e la stesura della relazione è di quattro ore al massimo;
 - b. fare sul fantoccio ostetrico la diagnosi delle varie posizioni del feto ed eseguire, sempre sul fantoccio, una o più operazioni ostetriche;
 - c. esaminare uno o più casi clinici o policlinici di ginecologia e rispondere verbalmente alle domande che gli sono fatte.

Per le prove d'ostetricia *a* e *b* sono assegnati due punti speciali, la cui media forma un punto principale; per la prova di ginecologia *c* è assegnato un punto principale.

5. *Oftalmologia*. Il candidato esamina due o più casi clinici o policlinici e risponde verbalmente alle domande che gli sono rivolte.
6. *Pediatria*. Il candidato esamina due o più casi clinici o policlinici e risponde verbalmente alle domande che gli sono rivolte.
7. *Dermatologia e malattie veneree*. Il candidato esamina due o più casi clinici o policlinici e risponde verbalmente alle domande che gli sono rivolte.

¹⁾ Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 3 ott. 1952 (RU 1952 829).

8. *Otorinolaringologia*. Il candidato deve esaminare due o più casi clinici o policlinici e rispondere verbalmente alle domande che gli sono rivolte.
9. *Psichiatria*. Il candidato esamina uno o più casi di psichiatria, espone i suoi rilievi e le sue osservazioni e risponde verbalmente alle domande che gli sono rivolte.
10. *Igiene*. Il candidato deve sostenere una prova pratica d'igiene, compresa la batteriologia, rispondere alle domande fattegli e redigere seduta stante, su questa prova, una succinta relazione.
Questa prova potrà essere sostituita eccezionalmente da un lavoro scritto sopra un tema d'igiene, da farsi sotto sorveglianza.
11. *Medicina legale*. Il candidato deve dare un parere sopra un caso, rispondere alle domande fattegli e redigere su questa prova, seduta stante, una succinta relazione.
Questa prova potrà essere sostituita, eccezionalmente, da un lavoro scritto sopra un supposto caso di medicina legale, da farsi sotto sorveglianza.

Art. 10

¹ Per ciascuno degli esami previsti nell'articolo 9 numeri 5 a 11, è assegnato un punto principale.

² Per l'esame pratico sono assegnati complessivamente quattordici punti principali, di cui due risultano dalla media di due punti speciali.¹⁾

B. Esame professionale dei farmacisti

Art. 11²⁾

Per l'ammissione all'esame professionale dei farmacisti è riconosciuto il diploma di dottore (laurea) delle facoltà di farmacia delle università di Bologna, Milano, Padova, Parma, Pavia, Roma e Torino.

Art. 12

¹ All'atto dell'iscrizione i candidati all'esame professionale dei farmacisti devono fornire la prova che hanno osservato le condizioni prescritte per il conseguimento del diploma di dottore (laurea), che hanno seguito i corsi, indicati al capoverso 2 lettera c, dichiarati facoltativi in Italia ma obbligatori nella Svizzera e sostenuto gli esami corrispondenti.

² Il candidato deve, in particolare, presentare:

- a. un documento da cui risulti che ha fatto otto semestri di studi;
- b. dei certificati comprovanti che ha seguito tutti i corsi e superato un esame in tutte le materie obbligatorie per il conseguimento del diploma di dottore in farmacia (laurea). (Decreto reale del 28 novembre 1935 – XIV, n. 2044);

¹⁾ Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 3 ott. 1952 (RU **1952** 829).

²⁾ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 set. 1979 (RU **1979** 1184). Vedi anche la disp. fin. mod. del 5 set. 1979, alla fine del presente testo.

- c.¹⁾ dei documenti da cui risulti che ha seguito i corsi e superato l'esame nelle materie facoltative seguenti:
 biochimica applicata
 fisiologia vegetale²⁾
 igiene, batteriologia e parassitologia;
- d.¹⁾ dei certificati comprovanti che ha fatto, in Svizzera, un anno di tirocinio pratico presso uno o, al massimo, tre farmacisti in possesso del diploma federale. I praticanti non sono tenuti a compensare le assenze, la cui durata non superi quattro settimane a cagione di malattia, sei settimane a cagione di servizio militare e tre settimane di vacanza;
- e.¹⁾ un certificato comprovante che, durante il detto tirocinio, egli ha acquisito le conoscenze pratiche necessarie. Questo certificato dev'essere prodotto sotto forma d'un giornale di laboratorio, recante il visto del o dei farmacisti, presso i quali è stato fatto il tirocinio. Dal detto giornale deve risultare particolareggiatamente, sotto forma di relazione, che il candidato, durante il tirocinio, s'è impraticato:
 nelle preparazioni di medicinali chimici semplici e di reagenti, disciplinate dalla Farmacopea elvetica; nella preparazione delle forme medicamentose più importanti per il rifornimento galenico e per la ricettazione;
 nell'esame qualitativo, e nell'esame quantitativo semplice, di medicinali secondo le prescrizioni della Farmacopea elvetica.
 Il giornale di laboratorio è consegnato, con la lista dei candidati, all'esaminatore dirigente, il quale lo conserva a disposizione degli esaminatori.

Art. 13¹⁾

¹ L'esame pratico consiste nelle seguenti prove:

1. esecuzione di due preparazioni di chimica farmaceutica, con relazione scritta;
2. analisi qualitative e quantitative di due medicinali della Farmacopea elvetica, con relazione scritta;
3. analisi farmacochimica d'una miscela medicamentosa o d'una specialità farmaceutica, con relazione scritta e documentazione;
4. esame microscopico di una o due droghe, tagliate o ridotte in polvere, e di almeno una miscela di droghe, con relazione scritta;
5. trattazione di due problemi di farmacia galenica, con relazione scritta;
6. analisi di chimica e microscopia cliniche, con relazione scritta.

² Per l'esame pratico sono assegnati sei punti principali. Le prove pratiche previste nel capoverso 1 numeri 1, 2, 4 e 5 sono valutate con due punti speciali, la cui media è un punto principale.

¹⁾ Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 2 set. 1960, in vigore dal 1° nov. 1961 (RU 1960 975).

²⁾ A Padova, la fisiologia vegetale non è considerata materia facoltativa; gli studenti di farmacia, che hanno studiato in quell'Università, devono fornire la prova d'aver seguito il corso di botanica generale durante il primo anno degli studi di scienze naturali.

C. Esame professionale dei veterinari

Art. 14

Per l'ammissione all'esame professionale dei veterinari è riconosciuto il diploma di dottore (laurea) delle facoltà di medicina veterinaria delle università di Bologna, Milano, Pisa e Torino.

Art. 15

¹ I candidati all'esame professionale dei veterinari devono fornire la prova che hanno osservato le condizioni prescritte per il conseguimento del diploma di dottore (laurea) e che hanno seguito i corsi dichiarati facoltativi in Italia ma obbligatori nella Svizzera, e cioè: batteriologia, parassitologia, igiene, operazioni e fasciature, autopsia, ferratura e cura delle unghie, medicina legale veterinaria.

² All'atto dell'iscrizione il candidato deve presentare:

- a. dei documenti da cui risulti che ha fatto dieci semestri di studi;
- b. un certificato comprovante che ha frequentato, durante almeno sei mesi, in un istituto ufficiale di medicina veterinaria, l'insegnamento nelle materie seguenti: patologia speciale e clinica medica, patologia speciale e clinica chirurgica, zootecnia ed esame di derrate alimentari di origine animale. Questo certificato, prescritto in Italia per l'ammissione all'esame professionale dei veterinari, deve essere ottenuto dopo il secondo periodo biennale degli studi, ed è considerato come equivalente a due semestri di studi;
- c. in luogo del certificato previsto nella lettera *b* il candidato può presentare un attestato da cui risulti che ha fatto due semestri di studi clinici nelle facoltà di medicina veterinaria delle università di Berna o di Zurigo.

Art. 16

¹ L'esame professionale pratico comprende le seguenti prove:

1. esecuzione e spiegazione di preparati batteriologici e determinazione di più preparati d'istologia o di parassitologia;
2. esecuzione d'un'autopsia, con esposizione verbale e scritta dei risultati;
3. esame d'un caso di malattia interna del cavallo con applicazione dei metodi clinici, chimici o fisici;
4. esame d'un caso di malattia esterna del cavallo;
5. esame d'un caso di malattia interna e d'un caso di malattia esterna del bue, d'un piccolo ruminante o del maiale;
6. esame d'un caso di malattia interna o d'un caso di malattia esterna d'un piccolo animale domestico che non sia un ungulato.
Il candidato redigerà, seduta stante, una relazione su ciascuno dei cinque casi designati ai numeri 3 a 6.
7. un'operazione chirurgica con interrogatorio sulle fasciature;
8. un esercizio pratico di ferratura e di cura delle unghie;
9. esame d'una vacca per stabilire se è feconda o sterile, o direzione d'un parto;
10. descrizione orale e giudizio su un cavallo, un bue o un piccolo animale domestico, dal punto di vista zootecnico;

11. applicazione di misure di polizia epizootica in un caso reale o supposto di polizia veterinaria, o redazione d'un lavoro, fatto sotto vigilanza, intorno ad un argomento di polizia veterinaria o d'un rapporto su di un caso di medicina legale veterinaria;
12. un lavoro scritto, fatto sotto vigilanza, intorno a un argomento di zootecnia, d'igiene o di dietetica;
13. esame, nel rispetto della vendita e della polizia sanitaria, di campioni di carne, di latte e d'altre derrate alimentari d'origine animale.

² Per ciascuna delle prove indicate al capoverso 1 numeri 1 a 4, 6 a 9, 11 e 12, è assegnato un punto principale; per ciascuna delle prove menzionate ai numeri 5, 10 e 13 sono assegnati due punti speciali, la cui media forma un punto principale; per l'esame intero sono assegnati 13 punti principali.

III. Disposizioni finali e transitorie

Art. 17

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 1943.

² A contare da questa data è abrogato il regolamento del 30 marzo 1926¹⁾ concernente gli esami federali di medicina per gli svizzeri di lingua italiana in possesso di diplomi italiani.

Art. 18

¹ Per l'ammissione all'esame professionale i candidati che hanno cominciato gli studi prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza non sono tenuti ad osservare le nuove condizioni formali prescritte da quest'ultima.

² A contare dall'entrata in vigore della presente ordinanza, tutti i candidati dovranno invece fare l'esame professionale secondo le prescrizioni in essa contenute.

Art. 19²⁾

Disposizione finale della modificazione del 5 settembre 1979³⁾

II

¹ La presente modificazione entra in vigore il 15 settembre 1979.

² È applicabile anche ai candidati che hanno ottenuto la laurea alle università di Milano e Parma dopo il 1° gennaio 1976.

¹⁾ [RU 42 243, 50 7]

²⁾ Disp. trans. priva d'oggetto.

³⁾ RU 1979 1184